

COMUNICAZIONE E “DIGNITÀ DELLA DONNA”

— Uno studio di genere —



Elena Poddighe

15

Collana

L'Unità del Diritto



Roma Tre Press

2018

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

L'unità del diritto


Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

15

ELENA Poddighe

COMUNICAZIONE
E “DIGNITÀ DELLA DONNA”
Uno studio di genere

in APPENDICE
interviste a Barbara PEZZINI
e Mario MORCELLINI



Roma TrE-Press

2018

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma *TrE-Press*, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Turchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: Mosquito mosquitoroma.it

Impaginazione: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma *TrE-Press* ©

Roma, dicembre 2018

ISBN: 978-88-32136-10-4

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



Alla mia Diletta, che spero si lascerà orientare nella ricerca della sua dignità di giovane donna.

Ai miei genitori, che nella guida sempre ispirata all'assoluto rispetto della mia libertà hanno consentito la piena realizzazione del mio - del tutto personale- concetto di dignità.

Alla cara memoria di Antonello Poddighe, esempio tanto illuminato quanto discreto.

*Desidero ringraziare Vincenzo Zeno-Zencovich
per il costante sostegno e i continui scambi di idee.*

*Alla Professoressa Barbara Pezzini
e al Professor Mario Morcellini
va il mio ringraziamento per aver contribuito
con le interviste a questo lavoro.*

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
L'unità del diritto

La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.

In questa prospettiva, la collana si ripromette di ospitare non solo contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, atti di convegni e seminari ma anche materiali didattici che possano proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La collana entra a far parte della struttura della editrice Roma *TrE-Press* che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in volumi la pubblicazione in formato digitale on-line, consente un accesso libero ai contributi scientifici contribuendo, così, ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università Roma Tre

Indice

INTRODUZIONE	9
--------------	---

CAPITOLO PRIMO

LA DIGNITA' DELLA DONNA E LA SUA EMERSIONE GIURIDICA

1. <i>Dalla 'eguaglianza' alla 'dignità'</i>	15
1.1. <i>La subordinazione della donna, la first wave del femminismo e il principio di uguaglianza (cenni)</i>	15
1.2. (Segue) <i>Il principio della differenza (la second wave): il passaggio dalla dimensione familiare e lavorativa alla percezione sociale della donna.</i>	19
2. <i>Le Gender theories e il principio della 'indifferenza' (la third wave): il superamento della differenza sessuale</i>	24
3. <i>I documenti di rilievo internazionale: in particolare, i documenti dell'ONU</i>	30
4. (Segue) <i>Gli interventi normativi europei</i>	36
5. <i>Le differenze di approccio fra Europa e Stati Uniti</i>	42
6. <i>Il ruolo della giurisprudenza nell'affermazione del principio</i>	45

CAPITOLO SECONDO

LA 'FREEDOM OF EXPRESSION'

E LA CONTROVERSIA MACKINNON-STROSSEN

1. <i>'Only words' di Catharine MacKinnon e il suo seguito</i>	49
2. (Segue) <i>La qualificazione giuridica della pornografia secondo MacKinnon e Dworkin tra Primo e Dodicesimo Emendamento</i>	54
3. <i>Le azioni giudiziarie promosse da Catharine MacKinnon e Andrea Dworkin</i>	58
4. <i>'Defending pornography' di Nadine Strossen</i>	62
5. <i>La centralità del 1° Emendamento nel dibattito politico-costituzionale americano</i>	66
6. <i>La non compatibilità degli approcci femminista e LGTB</i>	74

CAPITOLO TERZO

COMUNICAZIONE COMMERCIALE E IMMAGINE/IMMAGINARIO DELLE DONNE

1. <i>Donne-oggetto, donne-soggetto, le donne viste dalle donne</i>	77
2. <i>I contributi sociologici alla costruzione dell'immagine della donna</i>	82
3. <i>Il sesso fa vendere?</i>	88
4. <i>I primi interventi sulla pubblicità in ambito internazionale</i>	90
5. <i>La legislazione europea sulla pubblicità</i>	92
6. <i>La legislazione nazionale in tema di pubblicità e la tutela della dignità della donna: in particolare, l'inquadramento costituzionale</i>	96

7. <i>La disciplina penale e civile - in particolare, radiotelevisiva e consumeristica - a garanzia della dignità della donna</i>	100
8. (Segue) <i>Il Contratto di servizio RAI e il Codice della Autodisciplina Pubblicitaria</i>	104
9. <i>Le iniziative di alcuni comuni italiani</i>	111
10. <i>L'attuazione dei principi di tutela della donna nei mezzi di comunicazione in ambito nazionale</i>	113

CAPITOLO QUARTO
GLI INTERVENTI SUI CONTENUTI NARRATIVI

1. <i>Il vocabolario della dignità</i>	115
2. <i>I libri di testo</i>	121
3. <i>Gli spettacoli</i>	124
4. <i>La presenza in video delle donne</i>	126
5. <i>La 'dignità delle donne' sulla rete</i>	130

CAPITOLO QUINTO
CONCLUSIONI: 'UGUALI MA DIFFERENTI?'

1. <i>Idee, ideologie, società</i>	135
2. <i>Parità, diversità, uguaglianza, non discriminazione</i>	137
3. <i>I fenomeni della comunicazione e la creazione di norme sociali</i>	139
4. <i>La natura proteiforme dei processi comunicativi</i>	143
5. <i>Diritto 'di genere' contro discriminazione 'di genere'</i>	144
6. <i>Il corpo delle donne oggetto di esaltazione e di offesa</i>	145
7. <i>Dignità e sessualità</i>	146

APPENDICE

1. <i>Intervista a Barbara Pezzini</i>	149
2. <i>Intervista a Mario Morcellini</i>	159
3. <i>Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento, 442/17/CONS del 24 novembre 2017. 'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni</i>	167
4. <i>Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto della parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini. Venezia, 25 Novembre 2017. Federazione Nazionale della Stampa Italiana</i>	173
5. <i>Codice di autoregolamentazione Polite - Pari Opportunità nei Libri di Testo (1999). Associazione Italiana Editori</i>	175
6. <i>Gender Neutrality. UK Office of the Parliamentary Counsel Drafting Guidance 'Gender Neutrality' (versione del dicembre 2017)</i>	180

Appendice

1. Intervista a Barbara Pezzini – 2. Intervista a Mario Morcellini – 3. Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento, 442/17/CONS del 24 novembre 2017. 'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni – 4. Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto della parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini. Venezia, 25 Novembre 2017. Federazione Nazionale della Stampa Italiana – 5. Codice di autoregolamentazione Polite - Pari Opportunità nei Libri di Testo (1999). Associazione Italiana Editori – 6. Gender neutrality. UK Office of the Parliamentary Counsel Drafting Guidance 'Gender Neutrality' (versione dicembre 2017).

1. *Intervista a Barbara Pezzini*¹

1. In questo ultimo mezzo secolo il contrasto alla discriminazione della donna si è svolto principalmente in due grandi ambiti: i rapporti familiari e quelli di lavoro. Gli interventi normativi – a tutti i livelli, internazionale, trans-nazionale, nazionale; e con tutti gli strumenti, legislativi, regolamentari, giurisprudenziali – sono stati innumerevoli, ma con esiti non sempre uniformi. Quale rapporto si può creare fra questa amplissima esperienza e i fenomeni comunicativi, nei quali la discriminazione appare ancora molto forte.

In effetti, il nostro Paese ha conosciuto, dopo la seconda guerra mondiale, un'esperienza di profonda trasformazione del quadro giuridico, che ha visto il progressivo superamento delle discriminazioni esplicite, delle esclusioni e limitazioni che segnavano profondamente la condizione della donna nella famiglia e nel lavoro; ed io credo che sia estremamente importante costruire le condizioni per parlarne in modo competente, per restituire a tutti i livelli della comunicazione il significato di tali processi di mutamento. Ciò richiede, innanzitutto, di restituire la dimensione storica di quei processi, perché solo riflettendo sui punti di partenza, le tappe, i percorsi – non sempre lineari, con battute d'arresto, accelerazioni e ricadute – delle trasformazioni che pure sono avvenute, se ne possono consolidare gli

¹ Professoressa di diritto costituzionale nell'Università di Bergamo.

esiti sul piano sociale complessivo. Una comunicazione adeguata è quella che stimola la riflessione, la consapevolezza; che restituisce lo spessore, ma anche la problematicità. Provo a spiegarmi con un esempio che attinge al mio ambito di studio e di ricerca, al diritto costituzionale.

Mi sembra importante riproporre oggi – a più di settant’anni di distanza – una riflessione sull’origine della conquista della parità giuridica delle donne italiane, che individui e valorizzi appieno il valore fondativo e fondante dell’accesso alla cittadinanza politica, del voto del 1946 per il referendum istituzionale e per l’Assemblea costituente. Il maturare delle condizioni che finalmente hanno permesso alle donne di ‘diventare cittadine’, ha messo in discussione un paradigma costitutivo della modernità: il contratto sociale fondato sul contratto sessuale, vale a dire la separazione delle sfere privata e pubblica in base al genere, con il suo corredo di una costruzione del moderno concetto di individuo sulla base di proprietà, quali l’autonomia e la disponibilità del proprio corpo, costitutivamente negate alle donne.

In quel passaggio, nella sua consistenza storica e materiale, sta, infatti, una forza particolare, che ha impresso una direzione permanente di senso all’intera costituzione repubblicana, incorporando in essa il principio costituzionale fondamentale che a me piace indicare come *principio antisubordinazione di genere*. A questo punto, le relazioni tra i sessi nei vari ambiti della vita sociale – dalla famiglia, al lavoro, alla sfera politica – sono emerse in forma palese di fronte al diritto che, sino ad allora, aveva invece contribuito a dissimularne la stessa esistenza; è la stessa Costituzione repubblicana a parlarne espressamente in un complesso di articoli (3, 29, 30 e 31, 37, 51, e più tardi, nel nuovo millennio, 117), rendendole visibili e rilevanti per il diritto *perché sia finalmente possibile rimuovere ogni discriminazione e impedire la subordinazione delle donne*.

L’accesso alla cittadinanza politica delle donne italiane, imponendo la loro diretta e materiale presenza nelle sedi della rappresentanza politica, è stata la condizione necessaria e sufficiente a mettere a tema la questione della costruzione sociale e giuridica dell’inferiorità della donna: una volta rimossa la discriminazione politica, restavano, infatti, da scalzare tutte le altre discriminazioni presenti nella società e radicate nel diritto, che non potevano più trovare alcun fondamento giustificativo. Certo, il processo di attuazione del precetto di uguaglianza tra i sessi non è poi stato immediato, né rapido, come sappiamo; si è trattato di un cammino faticoso e lento di una complessa vicenda in cui la stessa Corte costituzionale ha solo con fatica e ritardi assunto la prospettiva egualitaria che la Costituzione impone, a partire dal suo principio fondamentale uguaglianza declinato espressamente senza discriminazioni ‘di sesso’ (art. 3). La complessità di una profonda

trasformazione sociale, nella direzione del superamento del modello patriarcale e della ridefinizione di genere degli spazi sociali, è ben visibile nel lungo e complesso processo di attuazione del principio di uguaglianza di genere nel mondo del lavoro (l. 66/1963: *accesso agli uffici pubblici e alla magistratura*; l. 1044/1971: *piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali*; l. 1204/71: *tutela delle lavoratrici madri*; l. 903/1977: *parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*; l. 125/1991: *azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*; l. 215/1992 *azioni positive per l'imprenditoria femminile*; l. 380/1999: *istituzione del servizio militare volontario femminile*; l. 53/2000: *sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*), nella famiglia (l. 898/1970: *divorzio*; l. 151/1975: *riforma del diritto di famiglia*; l. 219/2012 e d. lgs. 154/2013: *'filiazione unica'*) e nel riconoscimento dell'autodeterminazione delle donne in ordine alla sfera delle relazioni sessuali e riproduttive (l. 405/75: *istituzione dei consultori familiari*; l. 194/1978: *interruzione volontaria della gravidanza*; l. 66/1996: *nuove norme contro la violenza sessuale*; l. 40/2004: *procreazione medicalmente assistita, che segna una contraddizione ed un arretramento da quel principio fondamentale, parzialmente corretto dagli interventi di 'riscrittura' ad opera della giurisprudenza anche costituzionale*): *non tanto però nel suo impianto originario, quanto, parzialmente superata*).

Ed è proprio la funzione essenziale della comunicazione che può restituire una tale ricchezza di significati, mettendo in evidenza i nessi complessi tra elaborazione giuridica ed esperienza sociale. Tornando a riflettere sul voto del 2 giugno 1946 secondo una prospettiva storica – che lo collega, retrospettivamente, ai movimenti suffragisti ed emancipazionisti del '900, ma anche, in una visione prospettica, a quanto è avvenuto nei settanta anni successivi –, vediamo altresì come l'accesso al voto non sia stata una *concessione* che ricompensava i sacrifici della guerra e riconosceva le prove di capacità fornite eccezionalmente dalle donne durante la guerra e la Resistenza, ma piuttosto una *conquista* attiva, che riconosceva la presenza di un soggetto politico nuovo e registrava finalmente quei profondi cambiamenti che, nonostante le resistenze attivamente dispiegate dai regimi liberale e fascista, erano già in atto nella costruzione dei rapporti di genere: un passaggio utile per smascherare tutte quelle interpretazioni in chiave concessoria e compensativa che, svalutando ed ostacolando il riconoscimento di una soggettività politica nuova, accompagnano in modo ricorrente nei processi comunicativi gli snodi significativi del processo di costruzione della parità giuridica fra i sessi.

2. Anche se la domanda può sembrare una replica del dilemma uovo/gallina, secondo lei sono i processi comunicativi a determinare la percezione sociale della donna? Oppure è l'inverso? E in che modo può il diritto avere una influenza?

Il diritto, in quanto processo sociale, esprime rapporti sociali storicamente determinati, creando condizioni e vincoli che riflettono lo stato della società che lo produce ed, insieme, conformano il gruppo sociale su cui riversa i suoi effetti. Nello stesso tempo, il diritto, proprio in quanto esperienza e fenomeno sociale, è di per sé anche un processo comunicativo; ma leggi e sentenze comunicano prescrizioni con una forza tipica peculiare, performativa, che incide sulla realtà. Ho sostenuto e cercato di argomentare nei miei scritti di un processo circolare in cui *il genere costruisce il diritto ed il diritto costruisce il genere*: in questo incessante movimento, accade sia che il diritto preceda ed orienti i processi sociali di costruzione del genere (come, ad esempio, abbiamo visto della costituzione repubblicana rispetto alla costruzione della parità uomo-donna nella legislazione familiare e del lavoro), sia che li contrasti attivamente (ed, in tal caso, è il genere a costruire il diritto, che, a sua volta, viene impiegato per ribadire o rinforzare una costruzione di genere).

Lo possiamo vedere ricorrendo ad un caso giudiziario del 1906, che racconta un episodio nella storia del movimento suffragista, che spesso utilizzo per spiegare nei miei corsi il sottotitolo del manuale di *Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio* (che recita appunto «Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere»): una vicenda squisitamente giuridica che si presta ad essere analizzata anche nella sua dimensione tipicamente comunicativa per riflettere sugli *impliciti di genere* ed il rapporto circolare tra genere e diritto.

All'epoca il suffragio maschile era ancora censitario (quello universale – beninteso, solo maschile – arriverà nel 1912); le donne, tuttavia, risultavano discriminate implicitamente, senza che la legislazione dell'epoca prevedesse direttamente l'esclusione del sesso femminile ovvero richiedesse apertamente il sesso maschile come requisito positivo per l'elettorato; proprio su questa ambiguità, su questo vuoto legislativo, si innestò nel 1906 l'appello suffragista di Maria Montessori, che invitava le donne ad attivarsi per chiedere l'iscrizione alle liste elettorali. Ne scaturirono una serie di vertenze giudiziarie che ebbero tutte esito sfavorevole, con la sola eccezione della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona, che ammise le donne nelle liste elettorali e che, tuttavia, fu immediatamente rovesciata dalla Corte di Cassazione. Ciò che più interessa in questa vicenda sono le argomentazioni usate per contraddire le rigorose e articolate considerazioni

giuridiche sviluppate da Ludovico Mortara nella sentenza di Ancona; il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione (ovviamente formata da soli uomini, come tutte le altre corti che si espressero nella vicenda) fu estremamente semplice: l'estraneità delle donne a qualsiasi carica e funzione attinente alla vita politica dello Stato costituisce un principio talmente forte ed auto-evidente che 'che non si è sentito neppure il bisogno di dichiararlo espressamente' nelle leggi. E tanto basta per cassare la sentenza di Ancona e cancellare anche dalle liste elettorali del distretto anconetano le donne che erano state ammesse.

Non è difficile vedere il preconcetto sessista che dirige l'interpretazione e l'applicazione della legge in questa vicenda: ad ispirare la sentenza della Cassazione è un vero e proprio pre-giudizio di genere condiviso dai giudici, che pretende di confinare la discriminazione nella sfera pre-giuridica della natura, in una dimensione in cui il diritto apparentemente non interviene. *Il genere, se così vogliamo dire, precede il diritto, lo costruisce*; ne fornisce un'interpretazione secondo la quale la differenza tra donne e uomini sarebbe tale in natura ed il diritto si limiterebbe a recepirlo. L'azione suffragista aveva, in realtà, sfidato e messo in discussione proprio quella pretesa di separazione tra natura e diritto, che avrebbe dovuto consentire al diritto di conservare la propria 'neutralità' e 'universalità': le donne mobilitate da Maria Montessori sono soggetti politici non più disposti ad acconsentire alla propria discriminazione ed a subire volontariamente l'esclusione dal diritto di voto. L'esclusione delle donne è tanto poco 'naturale' che si affacciano sulla scena donne che non accettano la propria 'natura'. E, dunque, non è la natura ad escludere le donne dal voto (quando l'implicito cessa di essere condiviso, deve farsi esplicito): l'ordinamento giuridico deve agire attivamente la discriminazione, che si realizza e può operare solo per il tramite della forza di una sentenza. Così l'esclusione delle donne dal voto cessa di essere una (implicita) differenza naturale, per divenire a tutti gli effetti una discriminazione giuridica esplicitata (un effetto giuridico, prodotto mediante uno strumento tipicamente giuridico, quale una sentenza). È sufficiente l'esistenza di una sola sentenza divergente (quella di Ancona) per mostrare come, per produrre e mantenere l'esclusione delle donne dalla cittadinanza politica, sia necessario un ordinamento giuridico e non basti un preteso ordine naturale delle cose. Come il bambino che nella favola rivela che 'il Re è nudo', l'unica ed isolata sentenza della Corte d'Appello di Ancona squarcia il velo che copriva la discriminazione: non la natura, ma il diritto priva le donne del diritto fondamentale politico di voto e, dunque, è in fin dei conti *il diritto che costruisce il genere*.

3. *Il diritto conosce una varietà di strumenti repressivi, promozionali, conformativi per tentare di raggiungere i suoi scopi. Quali registri appaiono più appropriati nel campo della comunicazione?*

4. *Quando si parla di comunicazione pubblica inevitabilmente viene richiamato il principio della libertà di espressione. Quali sono a suo avviso i punti di equilibrio e di inevitabile frizione fra due valori di pari rango: la dignità della donna e la libertà di espressione?*

5. *Pornografia, pubblicità, prodotti audiovisivi possono (in termini sia giuridici che fattuali) essere efficacemente disciplinati a tutela della dignità della donna?*

Rispondo insieme a queste domande, perché è la forte e fondamentale tutela costituzionale garantita alla libertà di espressione a condizionare la scelta degli strumenti giuridici più appropriati e coerenti nel vasto campo della comunicazione privilegiando quelli di tipo promozionale e conformativo, preferendo la cosiddetta *soft-law* (linee guida, codici di autoregolamentazione) alla *hard law* (legislazione vincolante), confinando l'intervento repressivo – soprattutto penale – ai casi limite ed obiettivamente più gravi.

La tutela della libertà di espressione è costituzionalmente garantita attraverso il riconoscimento di un diritto fondamentale, che incontra il solo limite espresso del buon costume (art. 21 Cost.); e nei confronti del mezzo di comunicazione riconosciuto come principale all'epoca in cui la costituzione è stata scritta – la stampa – sono stati assolutamente vietati gli interventi di tipo preventivo (autorizzazioni e censura), esprimendo chiaramente un orientamento di massimo favore per la libertà delle forme di comunicazione in quanto tali.

E se è altrettanto vero che la libertà di comunicazione, come ogni diritto, richiede il contemperamento (bilanciamento) con la tutela di posizioni giuridiche analogamente tutelate dalla costituzione, il richiamo al valore della *dignità della donna* – di cui certo non intendo negare l'importanza, e che non voglio assolutamente svalutare o mettere in discussione – sul piano giuridico deve essere meglio articolato. Dal punto di vista della tutela costituzionale, la dignità (umana in generale e quella) della donna (in particolare) non appare un valore specificamente concretizzabile e concretizzato in una posizione giuridica soggettiva di rango pari alla libertà di espressione, si configura piuttosto come un meta-valore: non si può, infatti, pensare alla dignità della donna come a qualcosa definito a priori, a monte, una volta

per tutte e staticamente; non trova coincidenze automatiche ed immediate con posizioni soggettive che agiscano come limiti nel bilanciamento con la libertà di espressione. Per poter pensare la dignità della donna come ipotetico limite alla libertà di espressione è indispensabile compiere una operazione preliminare volta a ricostruire, caso per caso, contesto per contesto, nel concreto e non in via generale ed astratta, quale possa ne essere una dimensione operativa pertinente, appropriata e condivisibile: ed è di per sé un modo di operare non particolarmente coerente con la dimensione giuridica, nella quale è specifica e caratterizzante la formalizzazione in via generale ed astratta. Gli strumenti giuridici utilizzabili a tutela della dignità della donna anche nel campo della pubblicità – nelle sue svariate forme – e dei prodotti audiovisivi in genere sono, essenzialmente, quelli di *soft-law*; e se la loro concreta efficacia dipende dal grado di obbedienza ‘spontanea’, già interiorizzata dagli attori ai quali si rivolgono le prescrizioni, sono forme di intervento che potrebbero risultare particolarmente efficaci proprio in quanto agiscono in via preventiva. In ogni caso, anche sul piano delle reazioni, quelle spontaneamente praticate nei comportamenti sociali, ed in particolare quelle messe in atto dai consumatori, hanno spesso dimostrato di raggiungere un grado di efficacia e tempestività ben maggiore di qualsiasi normativa a carattere repressivo (penso, tanto per citare un esempio, all'ondata di proteste scatenate sul web dalla campagna pubblicitaria del marchio di gioielli Pandora – che proponeva l'alternativa tra un ferro da stiro, un grembiule, un pigiama o un braccialetto ‘per far felice una donna’ a Natale – che ha portato al suo ritiro dalle stazioni metro di Milano ...).

Quanto all'evocazione del tema della pornografia, con esso il piano del discorso si complica ulteriormente, spostandosi dalla disciplina di mezzi e forme di comunicazione a quella di contenuti determinati. Il campo della pornografia coincide, in un certo senso, con quel limite del buon costume che agisce espressamente nella norma costituzionale (l'ultimo comma dell'art. 21 recita «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni»); ma, d'altro canto, è chiaro che il riferimento alla pornografia rimanda alla riflessione femminista sulla sua dimensione di genere, come forma specifica di costruzione dell'inferiorizzazione, discriminazione e subordinazione della donna ed alla esigenza di sovversione di un ordine sociale patriarcale; senza contare che le forme di espressione, da un lato, e di fruizione, dall'altro, della stessa pornografia continuano a mutare, anche nella loro dimensione più propriamente di genere, e che la contraddizione tra pornografia e dignità

della donna non è presunta una volta per tutte, staticamente, ma va sempre pazientemente interrogata entro un discorso complesso.

6. *Qual è la sua opinione sull'adeguamento del vocabolario italiano alle diversità di genere? Previsione normativa, raccomandazione, uso sociale?*

Ritengo personalmente che un impegno di aggiornamento del vocabolario alle diversità di genere sia di fondamentale importanza. La lingua è un potentissimo strumento di conformazione del nostro pensiero: se io, donna, ogni volta che declino il mio ruolo professionale o politico (professione: avvocato, professore, ministro ...), ogni volta che vengo interpellata in una veste formale ('Signor giudice', 'Signor Sindaco', 'la parola a Barbara Pezzini, professore ordinario dell'università di Bergamo'...), ogni volta che leggo i miei diritti ('la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo', 'Sono elettori tutti i cittadini', 'Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici', 'Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale'...) devo pensarmi *al maschile*, interiorizzo l'irrilevanza del mio essere donna, la subordinazione del sesso al quale appartengo come regola linguistica, sociale e di ordinamento della realtà da cui non sembra possibile prescindere. Per questo è tanto importante rendere visibile attraverso il linguaggio ciò che è implicito e presupposto, riconoscere e fare spazio alla presenza di uomini e donne nella società anche attraverso il vocabolario; usare tutte le concordanze di genere grammaticale che la lingua italiana prevede (sindaca, ministra, avvocatessa, architetta ecc. ecc.) e che solo un implicito pregiudizio di inferiorizzazione del femminile ci fa apparire 'poco eleganti'.

Si tratta di un uso sociale che può certamente essere sostenuto e promosso da raccomandazioni e linee guida (recentemente l'università di Bergamo, con un convegno dedicato al linguaggio di genere negli atti giudiziari, ha avviato con la commissione pari opportunità dell'ordine degli avvocati un percorso per la sensibilizzazione degli operatori in questo ambito).

7. *Nella sua esperienza personale può citare alcuni casi in cui si è sentita discriminata o/o offesa per l'uso di termini, di immagini o comunque di forme comunicative sessiste?*

Ce ne sono stati ovviamente diversi nella mia vita, personale e professionale. Ne scelgo appositamente uno recente e 'leggero', attinto dalla vita universitaria, perché adatto a rendere testimonianza della profondità

del radicamento di pregiudizi sessisti, che non hanno bisogno di essere veicolati in forme smaccatamente offensive o discriminatorie (le quali, anzi, provocherebbero immediate reazioni di rifiuto).

Il contesto è quello di una intervista con stampa e tv locali per la presentazione, dopo il rinnovo degli organi accademici, della nuova squadra di prorettori e prorettrici, alla quale appartengo con la delega alle politiche di equità e diversità («La delega è da intendersi quale referente sulle tematiche relative alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, per la garanzia di tutte le istanze di pari opportunità e di riconoscimento dei diritti delle diverse componenti, nonché per la valorizzazione delle differenze; implica attività istruttorie e di coordinamento per promuovere l'integrazione delle politiche di pari opportunità, in particolare di genere, nelle diverse attività e funzioni dell'Ateneo; comprende la valorizzazione dei molteplici profili della ricerca sulle tematiche di genere»). I presenti rivolgono alcune richieste di chiarimento sugli incarichi e sul programma, a cui risponde il rettore affiancato, di volta in volta, dal delegato o dalla delegata in un particolare ambito. La prima ed unica domanda che mi viene rivolta da una giornalista è ... per sapere perché portassi in quella riunione un particolare capo di abbigliamento (nella specie una giacca di pelle rossa indossata con maglia e pantalone di colore scuro e taglio classico). Naturalmente, il rettore ed io, nella risposta, ci siamo limitati a fornire qualche ulteriore specificazione sul contenuto e l'importanza della delega, ignorando volutamente ogni riferimento al mio abbigliamento: e, tuttavia, l'attenzione alla mia giacca – anche indipendentemente dal grado di consapevolezza ed intenzionalità di chi l'aveva proposta – è stata in quel contesto oggettivamente sessista ed inappropriata, facendo retrocedere la rilevanza dei contenuti delle politiche di pari opportunità dell'ateneo, evidentemente di poco o nessun interesse, dietro ad un'incongrua rilevanza attribuita al mio modo di vestire, ritenuto degno di attenzione in quanto donna (nessuna osservazione sui diversi *dress code* dei prorettori maschi, benché non tutti fossero in giacca e cravatta ...). E, tanto per concludere, il resoconto giornalistico dell'indomani riferiva comunque della mia presenza 'in chiodo rosso' senza nell'altro aggiungere sui compiti a me affidati in ateneo e senza nessun altro risalto dare all'abbigliamento di chicchessia.

8. *Quanto questi fenomeni sono ancora vivi nell'accademia italiana?*

Lo sono. Vogliamo ricordare quante volte mi vedo costretta a chiedere, e talvolta purtroppo invano, che la mia qualifica venga declinata al femminile, anziché al maschile nella locandina di un convegno o in una pubblicazione?

Vogliamo provare a rendere visibile il tetto di cristallo nelle progressioni di carriera? Ma anche solo ad osservare empiricamente come nelle fasi di 'ordinaria amministrazione' o di stabilità della politica accademica si agevolino ed incoraggino le candidature femminili alle posizioni di direzione che, quando invece si profila una dislocazione di potere, una stagione di cambiamento, si trovano a subire un'agguerrita ed affollata concorrenza maschile, quando non vengono apertamente scoraggiate?

Ed ancora: vogliamo constatare quante discipline ancora risultino sostanzialmente impermeabili ad un approccio di genere? quanto l'analisi di genere stenti ad avere piena legittimazione? quanto certi ambiti di studi risultino marginali (emarginati dal *mainstream*)? con le inevitabili ripercussioni sulle carriere di donne e uomini che li coltivano ...

9. Tentando di fare un bilancio di questi ultimi 50 anni quali sono, a suo avviso, gli aspetti di innegabile progresso nei processi comunicativi che riguardano la donna; e dove invece vi è un altrettanto innegabile ritardo?

Non so se sia possibile tracciare un bilancio dal quale possa chiaramente apparire un saldo complessivo tra aspetti positivi e negativi. Bisognerebbe, quanto meno, limitare e circoscrivere il campo. Per esempio: nell'arco dei '70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione la parità salariale sul piano giuridico è stata indubbiamente conquistata, ma permane nei fatti un significativo *gender pay gap*. In materia di retribuzioni, il saldo è positivo o negativo? Quanto pesa l'innegabile progresso e quanto l'altrettanto innegabile ritardo? In una certa misura, è il successo del primo che ci rende possibile la percezione del secondo; anzi, quanto più il primo si consolida, tanto più il secondo si rivela intollerabile. È così anche per la violenza contro le donne, oggetto di un duplice movimento che consiste nella sua *delegittimazione* della violenza accompagnata dalla *elaborazione di una nuova interpretazione della realtà*, per cui fatti o modalità di relazioni a lungo considerati normali ed immutabili vengono concettualizzati come conflitti di genere e come prodotti di una relazione di potere. Ma per quanto oggi sia riconosciuta e perseguita da efficaci strumenti giuridici di contrasto, resta un problema sociale importante e ben lontano dalla soluzione. Anche facendo riferimento alla rappresentazione dei ruoli maschili e femminili nella pubblicità, gli esempi potrebbero essere molti: in realtà progressi e ritardi convivono e si intrecciano, testimoniando un cambiamento che è stato recepito e che viene rilanciato, ma anche rivelando le resistenze che ancora ribadiscono modelli stereotipati e persino le nuove forme di genderizzazione

si insinuano (pensiamo alla rappresentazione precocemente sessuata ed, anzi, esplicitamente sessualizzata, di bambine e bambini, soprattutto nell'ambito della moda e dell'abbigliamento).

Le donne sono tante e profondamente diverse tra loro e, nella società, vivono tutte le loro diversità accanto ed insieme agli uomini che sono, a loro volta, altrettanto diversi, tra di loro e, comunque, dalle donne (in quanto hanno goduto fino a poco tempo fa ed ancora in parte godono di una posizione per molti versi privilegiata). Le loro relazioni si svolgono su molteplici piani – intimi, personali, collettivi, lavorativi, politici, del mercato, sociali –, sono complesse e dinamiche. Il genere rende conto dell'elaborazione sociale di una differenza sessuale, in cui agiscono elementi (almeno relativamente) persistenti ed altri mutevoli, continuamente ridefinibili e continuamente ridefiniti. In questo contesto, a me tornano utili parole usate da Lidia Menapace a proposito delle divaricazioni che distinguevano le diverse rivendicazioni dei movimenti femministi negli anni '70: la condizione delle donne è tale e talmente complessa, che nessun obiettivo può essere considerato troppo avanzato, e nessun obiettivo troppo arretrato.

Non è un bilancio, ma può essere una guida per orientarci nella complessità delle questioni di genere.

2. *Intervista a Mario Morcellini*²

A questa intervista vorrei premettere alcune citazioni, a mio avviso illuminanti, di Leonardo Sciascia³:

- «L'uomo credeva, anche in fatto di erotismo, di correre sulla via maestra della libertà; e invece è finito in fondo all'antico sacco».

- «Mi pare che mai come oggi, nel mondo diciamo cristiano, il corpo della donna sia stato così esaltato, così esposto; e la stessa funzione di richiamo, di fascino, che la pubblicità commerciale assegna alla donna».

- «Lei ha detto una parola che contiene, in definitiva, l'essenza della questione: esposto, il corpo della donna è esposto. Esposto come un tempo restavano esposti gli impiccati».

1. In questo ultimo mezzo secolo il contrasto alla discriminazione della donna si è svolto principalmente in due grandi ambiti: i rapporti

² Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università di Roma 'La Sapienza', Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

³ L. SCIASCIA, *A ciascuno il suo*, Cap. III.